



Corrispettivi CONAI 2010/AD
CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

CENTRO DI COSTO: 0504 SMALTIMENTO RIFIUTI CENTRO OPERATIVO

Il Capo Sezione
(Dott. Gabriele Raccagni)

OGGETTO:	Corrispettivi CONAI anno 2010 per la raccolta degli imballaggi. Trasferimento a Seab in qualità di soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani : Euro 238.165,11
----------	--

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 242 DEL 06/11/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

-che il servizio di igiene ambientale in Biella è svolto da SEAB, Società Ecologica Area Biellese, la quale, in qualità del gestore del servizio, è incaricata anche dell'applicazione e riscossione della tariffa per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 238 del D. Lgs. 152/2006;

-che ai sensi dell'articolo 223 e 224 del D. Lgs 152/2006, per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, debbono partecipare al Consorzio nazionale imballaggi CONAI;

-che i Comuni, tramite i gestori dei servizi, devono assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio e che gli operatori privati, tramite i Consorzi di filiera promossi dai produttori di ognuno dei materiali, ritirano i rifiuti di imballaggio per avviarli a recupero o riciclo, corrispondendo al gestore del servizio il costo concordato per la raccolta differenziata.

Considerato:

-che a far data dal 1° aprile 2006, i corrispettivi relativi ai rifiuti raccolti e avviati a recupero, sono riconosciuti dal CONAI ai Consorzi di Bacino e che, pertanto, Cosrab, Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, trasferisce ai Comuni quanto di spettanza;

-che, nel caso della città di Biella, il Piano Finanziario relativo all'anno 2010 per l'applicazione della tariffa del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti prevedeva che tali corrispettivi fossero computati a deduzione del costo complessivo del servizio;

Accertato:

-che il saldo dei corrispettivi CONAI relativi all'anno 2010 per la raccolta nel Comune di Biella degli imballaggi in carta, cartone, plastica e legno sono stati trasferiti da parte di COSRAB all'Amministrazione comunale per una quota pari ad Euro 238.165,11 come da Ordinativo n. 8050 del 23.09.2014;

Ciò premesso e considerato,

DETERMINA

di liquidare, per le motivazioni in premessa, l'importo di € 238.165,11 a favore di SEAB Società Ecologica Area Biellese.

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO SEAB Società Ecologica Area Biellese;
IMPEGNO 637/2013;
EURO 238.165,11

Totale Liquidazioni € 238.165,11

- a saldo atto autorizzativo di impegno
- in acconto atto autorizzativo di impegno

Determina

1) Di liquidare e pagare ai soggetti inclusi nell'allegata distinta di liquidazione la somma a fianco di ciascuno indicata, facendo fronte all'onere con l'impegno indicato.

2) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che:

- con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
- con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza patrimoniale immobiliare;
- con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni mobili;
- con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del patrimonio immobiliare.

3) Di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.

4) Dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

di aver rispettato le disposizioni di cui all'art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 all'epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;

che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 in materia di acquisto di beni e servizi;

di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto;

di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num. in data , che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del % ai prezzi indicati nella citata convenzione;

5) Dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R 101/2002;

di essersi avvalso, per l'individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R 101/2002.

6) In virtù dell'obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

di essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;

di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all'epoca della adozione dell'atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della Procedura di acquisto.

7) Dichiarazione per l'applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010:

il pagamento avviene sul conto corrente "dedicato" comunicato dall'appaltatore e presente in fattura;

L'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 del 13.8.2010

Trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d'opera o servizi ciascuna di modesto importo per lavori in amministrazione diretta non è richiesto l'obbligo della tracciabilità del flusso finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 come modificato dalla L. 217/2010 così come interpretato dalla Determinazione della A.V.I.C.P. n° 8 del 18/11/2010."

Il CUP è indicato nell'ordine allegato.

Il CIG è indicato nell'ordine allegato.

8) In virtù dell'obbligo sancito dall'art. 26 del D.L. 33/2013 dichiara contestualmente all'atto di liquidazione:

che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Lgs. Del 14/03/2013, n. 33

che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del Decreto Lgs 14/03/2013, n. 33.

Data, 6/11/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Graziano Patergnani